

Via PEC all'indirizzo ram@pec.bancaditalia.it

Roma, 26 settembre 2018

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Servizio Regolamentazione e
Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I
Via Milano 53
00184 Roma

Oggetto: Osservazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al Documento per la consultazione “*Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo*”.

Nel ringraziare codesta Spettabile Autorità per l'opportunità di apportare il proprio contributo alla consultazione in oggetto, la scrivente Cassa depositi e prestiti S.p.A. svolge le considerazioni di seguito riportate.

Nel restare a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimenti si inviano i migliori saluti.

Il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio



Stefano Scaroina

Si premette che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di conservazione dei dati e delle informazioni, Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "CDP") intende continuare ad utilizzare l'archivio unico informatico (di seguito, "AUI") già istituito alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 90/2017.

Tuttavia, si rappresenta che l'eliminazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 10, e all'articolo 11, comma 1, del provvedimento per la tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 (c.d. "*misure semplificate di registrazione*") comporterebbe per CDP un impatto difficilmente gestibile sia in termini economici che dal punto di vista organizzativo e gestionale.

In particolare, per quanto riguarda la conservazione dei dati e delle informazioni relativi ai clienti della Raccolta Postale, si rappresenta che tale obbligo, qualora posto in capo a CDP quale società emittente dei prodotti postali, risulterebbe di difficile applicazione, con possibili ripercussioni sull'efficiente svolgimento del processo, anche in considerazione della duplicazione degli oneri per i destinatari che ne deriverebbe.

D'altronde, sono proprio queste le considerazioni che avevano portato codesta Autorità alla decisione di inserire, nel Provvedimento del 3 aprile 2013, le suddette disposizioni sulle misure semplificate di registrazione. Per pronto riscontro dei ragionamenti svolti, si faccia riferimento alle seguenti note intercorse tra l'Autorità e CDP: (i) nota di Banca d'Italia n. 542807 del 15/05/2008; (ii) nota di CDP del 26/06/2009 con Protocollo Banca d'Italia n. 18680 del 30/06/2009; (iii) nota di Banca d'Italia n. 620290 del 30/07/2009;

Tutto ciò premesso, si richiede quanto segue.

1. In linea con quanto previsto all'articolo 6, comma 10, del Provvedimento per la tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013, integrare l'articolo 7 (Disposizioni particolari) delle disposizioni attualmente in consultazione inserendo un ulteriore comma con il seguente testo "*le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., la quale utilizza modalità semplificate di registrazione*".
2. In linea con quanto previsto all'articolo 11, comma 1, del Provvedimento per la tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013, integrare il testo delle disposizioni attualmente in consultazione inserendo un ulteriore articolo con il seguente testo: "*Modalità semplificate di registrazione. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. non applica le previsioni di cui agli articoli 4 e 6 in relazione ai rapporti continuativi o alle operazioni posti in essere con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con gli enti pubblici nazionali. Poste Italiane S.p.A. registra i rapporti continuativi e le operazioni inerenti la raccolta di risparmio postale effettuata per conto di Cassa depositi e prestiti S.p.A.*".

Inoltre, con riferimento all'articolo 3 "Conservazione dei dati", si richiede di limitare l'ambito di applicazione delle disposizioni ivi contenute alla conservazione di dati e informazioni, escludendo quindi la conservazione dei documenti dalle logiche delle estrazioni secondo criteri standard o della registrazione in archivi standardizzati, ferma restando la disciplina già contenuta nella normativa primaria e secondaria in materia di adeguata verifica della clientela.

Con riferimento all'allegato 2 "Standard Tecnici" delle disposizioni attualmente in consultazione, si suggerisce quanto segue:

1. specificare se nei campi D15 – E 15 – F15 – H15 va inserito l'indirizzo di domicilio ove differente dall'indirizzo di residenza;
2. specificare che se nei campi D17 – E 17 – F17 – H17 va inserito esclusivamente il codice fiscale attribuito dall'Autorità italiana e che, quindi, in assenza di tale informazione gli attributi vanno riempiti con SPAZI.

Con riferimento all'allegato 3 "*Causali Analitiche*" delle disposizioni attualmente in consultazione, si richiede di ripristinare la Tabella 14 "Causali per la Cassa depositi e prestiti S.p.A." presente nell'allegato 1 al provvedimento per la tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013.